



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Presidente della Regione Molise Commissario Delegato

OCDPC 1 SETTEMBRE 2021 N. 789



Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

Regione Molise - Direzione Dipartimento IV – Governo del Territorio - PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

DECRETO n. 2

del 8/11/2021

OGGETTO: OCDPC 01/09/2021 n. 789 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 – Schede conoscitive per Piano degli Interventi (artt. 6 e 8 dell'Ordinanza) e contestuale ricognizione degli ulteriori fabbisogni (artt. 4, 5 e 7 dell'Ordinanza).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE - COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

DATO ATTO che, nei mesi di luglio e agosto 2021, la regione Molise è stata investita da un'eccezionale situazione meteorologica e, conseguentemente, interessata da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno causato la distruzione di diverse centinaia di ettari di vegetazione, anche all'interno di aree parco nazionali e regionali, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, provocando, altresì, gravi danni all'allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;

CONSIDERATO che la citata Delibera prevede, tra l'altro:

- Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) nonché per la quantificazione dei fabbisogni per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.000.000,00 per la regione Molise a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 789 del 1 settembre 2021, con la quale il Presidente della regione Molise è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto

nei territori colpiti della regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;

VISTO che al comma 2 dell'art. 1 della citata OCDPC n. 789/2021 si dispone: Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

DATO ATTO che il Commissario delegato, ai sensi della sopra richiamata OCDPC dovrà:

- predisporre, nel limite delle risorse finanziarie stanziare, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente gli interventi e le misure straordinarie eccedenti le ordinarie attività di antincendio boschivo, rispetto a quelle programmate e pianificate in ottemperanza alle vigenti disposizioni di settore, per l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli incendi - ivi compresi i contributi per l'autonoma sistemazione (art. 8 dell'Ordinanza) - nonché per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- avviare la ricognizione dei fabbisogni da effettuarsi con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 7, comprensiva anche dei settori delle "attività economiche e produttive" e delle "attività agricole e zootecniche";

TENUTO CONTO che:

- a) per la formazione del piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile si potrà procedere chiedendo ai Sindaci dei comuni interessati la compilazione di apposita scheda nella quale raccogliere in dettaglio (uno per ogni riga) gli interventi e le misure straordinarie eccedenti le ordinarie attività di antincendio boschivo, rispetto a quelle programmate e pianificate in ottemperanza alle vigenti disposizioni di settore, indicando:
 - le attività poste in essere nella fase di prima emergenza, anche mediante attivazione di associazioni di volontariato o gruppo comunale di protezione civile, per il soccorso e assistenza alla popolazione e primi interventi provvisori atti a garantire la pubblica incolumità quali, ad esempio, le attività di sgombero, anche mediante noleggio o affidamento del servizio a terzi, pasti e generi di conforto, allestimento e gestione strutture temporanee di accoglienza, sistemazione in alloggi alternativi di persone sfollate a spese dell'Ente pubblico;
 - I nuclei familiari (e loro composizione) la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi in rassegna;
- b) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'OCDPC n. 789/2021, il Commissario Delegato dovrà procedere:
 1. alla ricognizione degli eventuali ulteriori fabbisogni per il completamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 eventualmente non fronteggiate con il piano di cui all'art. 6, comma 1;
 2. all'individuazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche compromesse, danneggiate e/o interrotte, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale prodotti dagli eventi, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari;
 3. ai fini della ricognizione dei potenziali beneficiari di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs 1/2018, definire la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla stessa OCDPC n. 789/2021 e secondo i seguenti criteri e massimali:
 - prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
 - per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ad eccezione delle attività economiche di cui all'art. 7, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione

delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;

4. all'individuazione degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, di cui alla lettera *d*) comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs 1/2018, previa verifica che gli stessi rivestano carattere prioritario e di urgenza a seguito della valutazione dell'impatto degli incendi sulla sicurezza delle aree e dei versanti sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza antincendio boschivo, sulla base dei criteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari;
5. alla ricognizione dei potenziali beneficiari di prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall'emergenza, per le seguenti finalità di cui all'art. 7 dell'Ordinanza;

CONSIDERATO che, come previsto all'art. 2 dell'OCDPC 789/2021, il Dipartimento della protezione civile rende disponibile ai Commissari delegati la mappatura preliminare degli incendi maggiori verificatisi nei rispettivi territori, sulla base dei dati rilevati dal sistema satellitare di monitoraggio ambientale europeo «Copernicus», affinché i Commissari delegati possano delimitare i territori ove mettere in atto le misure di gestione e superamento dell'emergenza disciplinate dalla stessa Ordinanza;

VISTO che il Dipartimento della protezione civile, con nota DPC/PRE/42972 del 06/10/2021, ha rappresentato che, nel caso della regione Molise, il satellite MODIS è riuscito a perimetrare con la procedura automatica di rilevamento solo poche aree percorse dal fuoco e nella sola provincia di Isernia, pre-annunciando un'ulteriore ricognizione della disponibilità di eventuali ulteriori dati satellitari;

TENUTO CONTO che, con la predetta nota il Dipartimento ha anche rammentato che le informazioni in parola possono essere implementate con quanto già disponibile presso le strutture tecniche regionali che già nel corso della fase critica hanno provveduto ad effettuare una prima quantificazione e/o dimensionamento degli eventi ai fini della redazione di relazioni tecniche a supporto della richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza di cui all'ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021;

RITENUTO, pertanto,:

- dover individuare i comuni nei cui ambiti territoriali verranno effettuate le ricognizioni di cui all'art. 4 dell'OCDPC 789/2021, come da elenco risultante dai report quotidiani di SOUP, che si allega alla presente;
- stabilire che, in esito alle ricognizioni di cui all'art. 4, sarà approvata la definitiva individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali verranno attuate le misure oggetto dell'OCDPC 789/2021;
- poter provvedere alla ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato, ed alle attività economiche e produttive di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OCDPC n. 789/2021 ed alla ricognizione dei potenziali beneficiari di prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall'emergenza, per le seguenti finalità di cui all'art. 7 dell'Ordinanza, individuando i Comuni interessati quali Soggetti Attuatori per l'espletamento delle attività di ricognizione di cui trattasi, anche per garantire la massima diffusione verso i cittadini, le altre Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi presenti sul territorio comunale;
- dover approvare i criteri tecnici amministrativi allegati al presente decreto da seguire per la ricognizione di tali fabbisogni per garantire la massima omogeneità delle articolate attività poste in essere con la procedura di che trattasi;

CONSIDERATO che, all'esito delle predette ricognizioni:

- sarà predisposto, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- a valere sulle risorse che saranno rese disponibili con delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, per la sola parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;

RITENUTO DI DOVER PRECISARE:

- che le attività ricognitive dei danni non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi;
- che la ricognizione delle spese deve essere circoscritta ad un rigoroso nesso di causalità con l'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;
- che i contributi riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c) del codice di protezione civile - D.lgs n. 1 /2018 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, costituiscono anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- che non potranno essere prese in considerazione richieste di contributo presentate in maniera difforme a quanto stabilito con le presenti direttive;

Alla stregua dell'istruttoria prot. n. 178677 del 5/11/2021 compiuta dalla Struttura Commissariale nominata con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 26 ottobre 2021,

DECRETA

1. di individuare i comuni nei cui ambiti territoriali verranno effettuate le ricognizioni di cui all'art. 4 dell'OCDPC 789/2021, come da elenco risultante dai report quotidiani di SOUP, che si allega alla presente;
2. stabilire che, in esito alle ricognizioni di cui all'art. 4, sarà approvata la definitiva individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali verranno attuate le misure oggetto dell'OCDPC 789/2021;
3. di procedere alla formazione del piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile chiedendo ai Sindaci dei comuni interessati la compilazione di apposita scheda, il cui modello viene qui allegato, nella quale raccogliere in dettaglio (uno per ogni riga) gli interventi e le misure straordinarie eccedenti le ordinarie attività di antincendio boschivo, rispetto a quelle programmate e pianificate in ottemperanza alle vigenti disposizioni di settore, indicando:
 - le attività poste in essere nella fase di prima emergenza, anche mediante attivazione di associazioni di volontariato o gruppo comunale di protezione civile, per il soccorso e assistenza alla popolazione e primi interventi provvisori atti a garantire la pubblica incolumità quali, ad esempio, le attività di sgombero, anche mediante noleggio o affidamento del servizio a terzi, pasti e generi di conforto, allestimento e gestione strutture temporanee di accoglienza, sistemazione in alloggi alternativi di persone sfollate a spese dell'Ente pubblico;
 - I nuclei familiari (e loro composizione) la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi in rassegna;
4. di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato, ed alle attività economiche e produttive di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 789/2021 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. b), c), d) ed e) del codice di protezione civile - D.lgs n. 1 /2018;
5. di provvedere alla ricognizione dei potenziali beneficiari di prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall'emergenza, per le finalità di cui all'art. 7 dell'OCDPC n. 789/2021;
6. di individuare i Comuni della Regione Molise interessati dagli eventi in argomento Soggetti Attuatori per l'espletamento delle attività di ricognizione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3);
7. di approvare le "Disposizioni per la ricognizione dei fabbisogni", allegati al presente atto, da seguire per la ricognizione di tali fabbisogni al fine di garantire la massima omogeneità delle articolate attività poste in essere con la presente procedura;

8. di stabilire, quale termine ultimo entro cui i Comuni dovranno far pervenire le schede compilate, di cui al precedente punto 1, la data del **20/11/2021**;
9. di stabilire, quale termine ultimo entro cui i Comuni dovranno far pervenire le risultanze della ricognizione riconducibile all'art. 25 comma 2 lett. b), c), d) ed e) del codice di protezione civile - D.lgs n. 1/2018 e la ricognizione dei potenziali beneficiari di prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall'emergenza, per le seguenti finalità di cui all'art. 7 dell'OCDPC n. 789/2021, la data del **30/11/2021**;
10. di precisare che:
 - le attività ricognitive dei danni non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi;
 - che la ricognizione delle spese deve essere circoscritta ad un rigoroso nesso di causalità con l'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;
 - che i contributi riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c) del codice di protezione civile - D.lgs n. 1 / 2018 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, costituiscono anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
 - che non saranno prese in considerazione richieste di contributo presentate in maniera difforme a quanto stabilito dal presente decreto;
11. di invitare i Comuni della Regione Molise individuati ad attenersi scrupolosamente alla citata procedura, alle indicazioni e ai termini della stessa, anche garantendo la massima diffusione verso i cittadini, le altre Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi presenti sul territorio comunale;
12. di notificare il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i Comuni interessati dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Molise a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

Il presente Decreto commissariale è pubblicato sul sito Internet della Regione Molise all'apposita nuova sezione dedicata all'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMISSARIO DELEGATO
Dott. Donato Toma